

teggio, e questo intervallo di tempo non sarebbe dato con utilità alcuna se non fosse riserbata l'opzione al deputato il quale ha giurato. Non è così, signori, per l'elezione che si verifichi dopochè il deputato eletto ha già giurato, perchè in questo caso pel deputato si sono verificati i due estremi voluti dall'onorevole Civinini e dall'onorevole presidente del Consiglio, vale a dire: egli è stato eletto da un collegio, la sua elezione è stata validata dalla Camera, ed egli ha accettata la qualità di deputato, e siccome tra gli ineleggibili, senzachè la legge lo dica, ma per la natura stessa delle cose, vi sono coloro che già sono in possesso di uno stallo di deputato, così l'elezione che sarebbe fatta dopo la sua accettazione, dopo il suo giuramento sarebbe nulla di sua natura.

Simile questione, signori, è stata più volte agitata nella giurisprudenza amministrativa da che noi abbiamo istituzioni elettive perfettamente conformi a quelle dell'elettorato politico in materia amministrativa.

Spesso accade che nelle provincie si disputino i collegi elettorali amministrativi la persona di qualche consigliere provinciale o comunale, o spesso avviene che un consigliere il quale è stato eletto, che ha già accettato, e che si trova in possesso, venga eletto poi da un'altra sezione della stessa circoscrizione amministrativa. In tutti questi casi l'elezione è sempre stata tenuta nulla, dappochè non si può ammettere nei Consigli amministrativi e nella Camera un cambiamento di collegio a capriccio; poichè, se si ammettesse, ciascuno che ha già accettato il mandato potrebbe ambire di essere deputato di un collegio piuttostochè di un altro, e senza dimettersi aspetterebbe un'altra sezione, e si dichiarerebbe rappresentante per altro collegio, diverso da quello che lo aveva eletto prima, e la cui elezione era stata accettata e dichiarata valida; il quale si troverebbe di nuovo aperto, e dovrebbe nuovamente procedere alla elezione del deputato. Ogni collegio elettorale adempie alla funzione di contribuire a compiere il numero dei deputati della Camera; in conseguenza deve provvedere ad uno stallo scoperto, deve dare alla Camera una persona nuova, non già una persona che già siede in essa.

Dunque è evidente che, se il ministro delle finanze si vuole riserbare la facoltà di optare, semprechè sia in tempo, per un nuovo collegio nel quale egli è portato deputato, non deve prestare giuramento nel momento attuale; poichè, ciò operando, egli perderebbe la facoltà di essere eletto; potrebbe tutt'al più ottare tra i due collegi che l'hanno già eletto, non per un collegio che non l'avesse ancora nominato, quando giurava, e la cui nuova elezione sarebbe nulla.

A questo mio ragionamento oppone l'onorevole Lovito un precedente, che è quello dell'elezione di Francavilla e poi di quella di Caltanissetta in persona dell'onorevole Ranco...

LOVITO. Lo confermo.

CORDOVA... Io mi ricordo di avere in questa occasione sostenuta l'eleggibilità dell'onorevole Ranco perchè era stato eletto in Caltanissetta prima che egli avesse accettato il mandato di Francavilla, vale a dire prima che sedesse deputato. Egli aveva ottenuto due elezioni, poteva per conseguenza ottare per una delle due, perchè aveva giurato dopo che era stata convalidata quella di Francavilla, ma dopo anche l'elezione di Caltanissetta; aveva giurato non come deputato di Francavilla, ma perchè in ogni caso egli era deputato. Io non avrei mai sostenuto, se Caltanissetta lo avesse eletto dopo l'epoca in cui egli aveva giurato come deputato di Francavilla, che lo potesse eleggere, perchè Caltanissetta, eleggendo uno che era già deputato, avrebbe fatto un'elezione nulla.

Quindi io credo che, sia che si proceda colla sospensione proposta dall'onorevole Panattoni che non sarebbe che un aggiornamento del giuramento del ministro delle finanze, sia che egli non giuri per il momento e si riservi di giurare quando avrà innanzi a sè tutte le elezioni tra le quali crede di dover optare, la posizione sua resta legittima.

Io non potrei consentire coll'onorevole Lovito che egli non possa frattanto presentarsi alla Camera finchè non abbia giurato.

LOVITO. No, no. Non ho detto questo.

CORDOVA. Avrò male inteso. A parer mio egli deve soltanto astenersi dal votare, giacchè egli siede nella Camera anche come ministro delle finanze.

NICOTERA. L'onorevole Cordova ha posto veramente la questione sul suo vero terreno, poichè tanto l'onorevole presidente del Consiglio quanto gli onorevoli deputati che l'hanno trattata prima, secondo me, non stavano nella questione; però l'onorevole Cordova vorrebbe stabilire un principio che credo pericoloso, cioè questo: che fino a quando non si presta giuramento, non si è deputato.

La conclusione del suo discorso è questa. Io invece credo che si è deputato quando il collegio elettorale ne ha fatto la proclamazione, e maggiormente ancora lo si è quando la Camera ha convalidata l'elezione; e sia che si presti il giuramento, sia che non si presti, si diviene ineleggibile.

Infatti ricordo un precedente avvertatosi nella precedente Legislatura, che, se avessi tempo, cercherei. Il generale Garibaldi era stato eletto in due o tre collegi, e la sua elezione era stata convalidata. Egli non era mai venuto alla Camera, nè aveva prestato giuramento. Dopo in uno dei collegi rimasti vuoti fu nuovamente eletto; ma, venuta la sua elezione alla Camera, fu dichiarata nulla perchè, essendo già deputato, era ineleggibile.

Badi la Camera che, se ella oggi adottasse il principio sostenuto dall'onorevole Cordova, altra conseguenza ancora ne verrebbe. S'immagini che un eletto,